


*Ordine degli Avvocati
di Ascoli Piceno*



**PROTOCOLLO
PER LE UDIENZE CIVILI
DEL TRIBUNALE
DI ASCOLI PICENO**

Tra il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno Dr. Carlo Tatozzi ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Avv. Pasqualino Amodeo è stato sottoscritto in data 23 dicembre 2008 il seguente Protocollo per la gestione delle udienze civili presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Il Consiglio dell'Ordine cura la presente pubblicazione allo scopo di diffonderne la conoscenza e favorirne la più ampia applicazione, costituendo il Protocollo un prezioso strumento di miglioramento del lavoro per tutti gli addetti e per la stessa utenza.

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE PRIMA

FASE INTRODUTTIVA E DI TRATTAZIONE

Formazione del fascicolo ed iscrizione a ruolo

Art. 1

All'atto della iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione.

Il difensore avrà cura di indicare nell'atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell'indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni.

Le cancellerie si preoccuperanno di:

- a) curare che il frontespizio dei fascicoli nonché le indicazioni a computer concernenti il nome dell'avvocato, l'indirizzo ed i suoi recapiti telefonici e fax, siano completi e costantemente aggiornati, controllando la corrispondenza tra l'elencazione dei documenti del fascicolo ed il loro contenuto;
- b) utilizzare come mezzo di comunicazione agli avvocati il fax, ove indicato, così come previsto dai novellati artt. 133 e 134 c.p.c.;

c) comunicare il provvedimento integrale e non solo il dispositivo specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorre il termine per l'impugnazione. Nei casi di comunicazioni effettuate tramite telefax o posta elettronica i difensori provvederanno a confermare al mittente con gli stessi mezzi, nel tempo più breve possibile, la ricezione della comunicazione dell'atto.

Orario delle udienze

Art. 2

Le udienze saranno suddivise in fasce orarie a seconda del tipo di incombente: alla prima fascia oraria -tendenzialmente dalle ore 9,00 alle ore 10,30- saranno riservate le cause con incombenti di minor durata (assegnazione dei termini di rito, discussioni sull'ammissibilità di mezzi di prova già proposti, richieste di provvedimenti ex art. 648-649 c.p.c., giuramenti di Ctu, precisazione delle conclusioni, discussioni per quelle di particolare semplicità, etc.); la seconda fascia -tendenzialmente dalle ore 10,30 alla chiusura- determinata in modo temporale frazionato, sarà dedicata a cause che richiedano incombenti di maggior durata (tentativi di conciliazione fissati ad hoc, istruttoria, provvedimenti cautelari, etc.). Nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il Giudice terrà conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli avvocati. In caso di udienza di prima comparizione sarà evitata la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza. Le udienze con minori saranno fissate possibilmente al pomeriggio.

Rinvii d'udienza

Art. 3

Il Giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, disporrà rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo, compatibilmente con il proprio ruolo d'udienza salva diversa concorde richiesta motivata delle parti.

Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168 bis, V comma, c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire una adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse.

Segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati

Art. 4

Gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicureranno la sostituzione con un collega ed ove risultino circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), comunicheranno tali impedimenti al Giudice e alle controparti con congruo preavviso.

Segnalazioni di cortesia da parte del Giudice in caso di suo impedimento o ritardo a tenere udienza

Art. 5

Il Giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzerà la propria sostituzione con un collega ovvero differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria. Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del Giudice e anche del suo sostituto, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

Ove, nel corso dell'udienza, si verifici un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, è auspicabile che il Giudice ne dia tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

Analogamente, quando, a motivo dell'imprevista dilatazione dei tempi di trattazione delle cause, appaia verosimile la necessità di rinviare alcune di quelle sul ruolo, è opportuno chiamare queste ultime e provvedere a tale incombente senza attendere il termine dell'udienza.

Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti

Art. 6

Sia il Giudice, sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

In caso di mancata comparizione di alcune delle parti costituite all'orario fissato, il Giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data. Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., sarà adottato alla fine dell'udienza e comunque non prima di un'ora dall'orario fissato per la trattazione.

Udienza ex art. 183 c.p.c.

Art. 7

Quando il Giudice, che si sia riservato all'esito della prima o, eventualmente, successiva udienza, scioglierà la riserva con concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., avrà cura di indicare il dies a quo per la decorrenza dei termini predetti precisando nel provvedimento che la comunicazione dello stesso dovrà essere effettuata dalla cancelleria contestualmente ai procuratori delle parti. A sua volta la cancelleria dovrà porre particolare cura nel comunicare contestualmente, via fax, il provvedimento a tutti i procuratori delle parti ovviamente prima della decorrenza del dies a quo. Le memorie previste dall'art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. saranno destinate esclusivamente alle deduzioni di carattere assertivo. Nelle memorie previste dall'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. sarà chiaramente distinta la parte di carattere assertivo da quella di natura istruttoria.

SEZIONE SECONDA

FASE ISTRUTTORIA

Deduzione delle prove e loro ammissione

Art. 8

Nel dedurre le prove le parti avranno cura di:

- a) riportare in ordine, nella memoria, l'indicazione dei mezzi di prova eventualmente già dedotti nei precedenti scritti (ricorso, citazione o comparsa di risposta) in modo da evitare il rinvio a precedenti atti;
- b) formulare in modo preciso e dettagliato ulteriori istanze istruttorie ed indicare nuovi documenti;
- c) precisare su quali capitoli di prova vanno sentiti i testimoni indicati;
- d) prevedere, eventualmente, una distinta sezione separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all'ammissibilità e rilevanza dei propri mezzi di prova, se opportuno, nonché di quelli avversari.

Nell'ammettere le prove il Giudice, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, avrà cura di:

- a) fissare l'udienza di assunzione delle prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione, nonché assicurare la riservatezza;
- b) riservare all'udienza di assunzione un tempo presumibilmente sufficiente ad esaurire la prova o, in caso di attività istruttoria particolarmente complessa, programmare -previo confronto con i difensori- l'assunzione in più udienze. In tale seconda ipotesi, i procuratori saranno, anche solo implicitamente, onerati dell'intimazione di un numero di testimoni limitato a quello previsto per l'udienza stabilita.

È auspicabile che il Giudice fissi per l'assunzione delle prove udienze dedicate esclusivamente a tale attività.

Assunzione delle prove orali

Art. 9

Nell'assumere la prova orale il Giudice, ai fini di un più ordinato svolgimento della prova stessa, salva ogni facoltà di cui all'art. 253 c.p.c., avrà cura di:

- a) seguire il più possibile i capitoli di prova;
- b) verbalizzare per prima cosa la risposta del teste o dell'interpellato come viene data con le eventuali aggiunte e precisazioni che il teste o l'interpellato facessero spontaneamente;
- c) dare modo ai procuratori delle parti, rivolgendosi al Giudice, di contestare al teste le incongruenze o contraddizioni o il contrasto con circostanze altrimenti risultanti agli atti, dandone atto a verbale;
- d) disporre l'accompagnamento coattivo quando il teste non abbia giustificato la mancata comparizione per almeno due udienze e non siano presumibili cause giustificative;
- e) alternare l'audizione di un teste di una parte con uno dell'altra parte, salva l'opportunità di assumere prioritariamente taluni testi.

In ordine all'assunzione della prova orale i procuratori delle parti eviteranno di intervenire durante l'escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della risposta, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione, dopo che questa è stata effettuata sul singolo capitolo.

C.T.U.

Art. 10

Già nella richiesta di c.t.u. il difensore formulerà una proposta di quesito. Quando si riveli opportuno, eventualmente anche a fini conciliativi, il Giudice, compatibilmente con la normativa di rito, disporrà la c.t.u. sin dalla prima udienza

e fisserà per la comparizione del consulente tecnico nominato e per il giuramento l'udienza immediatamente successiva.

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del consulente tecnico il Giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti; del pari eviterà la nomina di consulenti che abbiano stabili e continuativi rapporti di consulenza o professionali con una delle parti in causa.

Per le c.t.u. di carattere ripetitivo si auspica che i giudici, previa intesa, adottino un quesito standard unico nell'ambito del Tribunale e/o delle singole sezioni, salvo gli eventuali adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto.

Art. 11

È auspicabile, al fine di consentire alle parti ed al consulente tecnico di poter interloquire sulla definitiva formulazione del quesito nel corso dell'udienza di conferimento dell'incarico, che il Giudice formuli il quesito stesso già in sede di ordinanza ammissiva della c.t.u. e di nomina del professionista.

Art. 12

Nel conferire l'incarico il Giudice:

- a) raccomanderà al consulente tecnico di rispettare il termine fissato per il deposito della relazione e, in caso di impedimento, di chiedere tempestivamente proroga avvisando le parti, avvertendolo che eventuali ritardi non giustificati potranno condizionare il conferimento di incarichi futuri e, comunque, determineranno la riduzione del compenso a norma di legge (art.52 Dpr n.115/02);
- b) fisserà un termine entro il quale il consulente tecnico avrà cura di far pervenire l'elaborato peritale, nella stesura definitiva, ai consulenti tecnici di parte ed ai difensori delle parti;

- c) fisserà un successivo termine entro il quale le parti potranno far pervenire al consulente tecnico eventuali osservazioni al suo elaborato peritale che dovranno essere comunicate, per conoscenza, anche alle controparti;
- d) fisserà un ulteriore termine, non inferiore a giorni venti, per il consulente tecnico per il deposito dell'elaborato peritale in cancelleria con allegate le eventuali osservazioni dei consulenti di parte corredate in calce con le sue controdeduzioni e con la formulazione definitiva delle sue conclusioni;
- e) disporrà che il fondo spese venga versato al consulente tecnico dalla parte onerata al più tardi entro la data di inizio delle operazioni peritali facoltizzando espressamente il tecnico d'ufficio a non dare seguito alle operazioni previste sino a quando tale versamento non sarà avvenuto;
- f) preciserà che il consulente tecnico non potrà ricevere dalle parti documenti non prodotti in causa nel termine di legge, la cui acquisizione sarà possibile solo previo accordo dei difensori delle parti;
- g) preciserà che il consulente tecnico, a ciò preventivamente autorizzato dal Giudice istruttore, potrà acquisire anche presso la P.A. le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, nonché domandare chiarimenti alle parti ai sensi dell'art. 194 c.p.c.

Art. 13

Il consulente tecnico avrà cura di:

- a) preavvisare il Giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;
- b) concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i consulenti di queste;
- c) avvisare le parti del deposito della relazione;

- d) depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite;
- e) depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare il valore di causa e le vacanze, le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella, le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

SEZIONE TERZA

FASE DECISORIA

Udienza di precisazione delle conclusioni

Art. 14

All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori avranno cura di riportare per esteso, oppure per relationem mediante il richiamo a specifici atti, nel verbale tutte le proprie conclusioni, sia di merito che istruttorie.

In alternativa il Giudice autorizzerà i difensori a depositare in udienza un foglio di riepilogo delle conclusioni precisate, da allegare al verbale.

Copia informatica

Art. 15

È auspicabile che i difensori, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, abbiano cura di depositare altresì copia informatica contenente per esteso le conclusioni già prese nonché l'eventuale copia degli atti che il Giudice potrà invitare a produrre al fine di agevolare la ricostruzione in sentenza dei fatti, dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti.

Il Giudice potrà consentire, in alternativa al deposito del supporto informatico, l'invio della copia informatica degli atti all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo indicato.

Decisione

Art.16

È auspicabile che il Giudice nel provvedere sulle richieste istruttorie e nel pronunciare le sentenze rispetti i termini di cui, rispettivamente, agli artt. 183, VII comma e 281 quinquies c.p.c.

Decisione a seguito di trattazione orale

Art. 17

Qualora ordini la trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice potrà facoltizzare le parti al deposito di note illustrative entro un termine che vorrà indicare.

Liquidazione delle spese

Art.18

Il Giudice avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile:

- a) nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro (soprattutto in materia familiare), la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione con indicazione, per quest'ultima, dei relativi parametri;
- b) le spese di lite liquidate distinguendo le singole voci. In relazione a ciò, i legali avranno cura di indicare nella nota spese il valore della causa, lo scaglione tariffario, i fattori moltiplicativi, riportando analiticamente spese, anticipazioni, diritti ed onorari.

SEZIONE QUARTA

PROCEDIMENTI CAUTELARI ED IN CAMERA DI CONSIGLIO

Audizione degli informatori

Art. 19

Nel decreto di fissazione dell'udienza cautelare, è preferibile che il Giudice precisi, ove la natura della controversia lo consenta, se nella medesima udienza vi sarà audizione di sommari informatori.

Costituzione in giudizio

Art. 20

Il Giudice avrà cura di assegnare un termine ordinario alla parte resistente per la costituzione in giudizio prima dell'udienza, al fine di una più sollecita trattazione della causa. In alternativa, in caso di costituzione in udienza di parte resistente, ove richiesto, il Giudice dovrà consentire al ricorrente la possibilità di replica con la concessione di un termine anche breve.

Comunicazioni ai difensori

Art. 21

Salvi gli obblighi di verifica a carico dei difensori, la cancelleria, compatibilmente con le incombenze ed il carico di lavoro dell'ufficio, avrà cura di comunicare ai difensori, anche telefonicamente, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza.

DISPOSIZIONI FINALI

Recapiti ed orari di ricevimento dei magistrati

Art. 22

I magistrati preciseranno con quali modalità e tempi siano disponibili ad incontrare i difensori fornendo elenco aggiornato con l'esatta indicazione dell'indirizzo, numero telefonico, e-mail di tutti gli uffici giudiziari, giorni ed orari di ricevimento.